

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI
PRESSO L'UNIVERSITA'PER STRANIERI DI PERUGIA
IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Oggetto e destinatari

- 1) Il presente regolamento disciplina la materia del rimborso delle spese legali sostenute per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali dalle seguenti categorie di soggetti riferibili all'Università per Stranieri di Perugia (di seguito indicata come "Università"), nel prosieguo indicati anche come "l'interessato", o "gli interessati", ovvero "il richiedente":
 - a. personale con rapporto di lavoro dipendente;
 - b. altri soggetti la cui attività è direttamente imputabile all'Ateneo in forza del rapporto organico con essa intercorrente in riferimento allo svolgimento della funzione nell'interesse e per il perseguimento delle finalità dell'Ateneo, quali esemplarmente i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che non siano dipendenti di questo.
- 2) Il diritto al rimborso si trasmette agli eredi dei predetti, purché l'istanza di rimborso sia in corso o venga comunque avviata dagli eredi entro i termini di prescrizione.
- 3) La concessione di anticipazioni sulle somme di cui al comma 1 ha carattere straordinario, comunque salvo obbligo di restituzione immediata delle somme erogate nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione, sopravvenga una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo che, ai sensi del successivo articolo, accerti la responsabilità dell'interessato in ordine ai fatti addebitati.

Art. 2 - Presupposti per il rimborso

- 1) Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti dei soggetti indicati all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento, possono essere rimborsate o anticipate al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a. nei limiti e in presenza dei presupposti previsti all'art. 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla l. 23.5.1997, n. 135;
 - b. purché non ricorra conflitto di interesse tra l'interessato e l'Università;
 - c. purché il rimborso o l'anticipazione non realizzino una duplicazione rispetto all'eventualità che l'interessato goda al riguardo dei benefici di una specifica copertura assicurativa.

Art. 3 - Limiti di rimborsabilità

- 1) Sia il rimborso che l'eventuale anticipazione delle spese legali hanno luogo nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato, ammettendosi a tal fine:
 - a. gli onorari professionali di un unico legale;
 - b. le documentate spese sostenute per perizie e consulenze tecniche di parte che il legale incaricato abbia ritenuto necessarie per la migliore difesa in giudizio del dipendente, nei limiti di un solo perito o consulente;
- 2) Nei giudizi di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei Conti il rimborso delle spese legali può essere concesso solo nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del soggetto prosciolto.

Art. 4 - Procedura per la richiesta di rimborso o anticipazione

- 1) Gli interessati debbono presentare istanza, secondo un modello predisposto, consultabile e disponibile nel sito web istituzionale, corredata dalla seguente documentazione di forma e contenuto coerente con quanto previsto ai precedenti articoli, in forma cartacea ovvero tramite PEC qualora la documentazione venga prodotta in formato elettronico:

- a. copia della sentenza o del provvedimento che definisce il procedimento giudiziario (tranne nel caso di richiesta di somme in via di anticipazione);
 - b. fattura in originale, quietanzata e sottoscritta dal legale incaricato, ovvero preavviso di parcella, fermo restando che l'eventuale liquidazione dell'importo riconosciuto rimarrà comunque subordinato alla produzione di copia della fattura, quietanzata e sottoscritta dal legale incaricato;
 - c. prospetto di calcolo del compenso professionale, oneri di legge inclusi, predisposto dal legale incaricato, contenente l'indicazione del dettaglio delle attività difensive svolte e corredato dalla relativa documentazione, quali verbali d'udienza, copia delle memorie e degli scritti difensivi, nonché da copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata delle quali si intenda chiedere il rimborso;
 - d. dichiarazione in ordine all'eventuale ricorrenza in capo al richiedente di una specifica copertura assicurativa suscettibile di realizzare una duplicazione rispetto all'anticipazione o al rimborso richiesti, con il correlato impegno a riversare all'Ateneo eventuali somme percipiende.
 - e. Impegno a riversare all'Ateneo gli importi percepiti in correlazione all'archiviazione di un procedimento di responsabilità, ove a ciò faccia successivamente seguito la riapertura del procedimento in parola.
- 2) Qualora non risulti prodotto ovvero sufficientemente documentato il dettaglio delle attività svolte dal legale incaricato, l'Università invierà all'interessato richiesta di integrazione della documentazione presentata e il procedimento resterà sospeso in attesa della produzione della documentazione richiesta.
 - 3) Ricevuta la documentazione prevista dai commi precedenti, l'Università, trasmetterà la stessa all'Avvocatura dello Stato ai fini dell'espressione del parere di congruità, e il procedimento resterà sospeso in attesa del predetto parere.
 - 4) Il procedimento dovrà concludersi, escluse le sospensioni previste ai commi precedenti, entro 60 giorni dall'istanza, con l'adozione di una deliberazione del Consiglio di Amministrazione.